

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 09/10/2025

FATTO

Parte ricorrente nel proprio ricorso sostiene che:

- nel marzo 2007 sottoscriveva con l'intermediario un mutuo per l'acquisto della prima casa dell'importo di € 160.000,00, indicizzato in franchi svizzeri per un totale di 360 rate;
- ha pagato in modo regolare tutte le rate sino ad oggi;
- a dicembre 2024 prendeva in considerazione l'idea di abbassare la rata, in ragione delle mutate esigenze familiari;
- ai fini di ottenere una soluzione per la surroga del mutuo, chiedeva all'intermediario il conteggio provvisorio per estinzione anticipata e scopriva che, dopo 18 anni di mutuo pagato, restava un capitale residuo di circa € 76.000,00, che con i conteggi di doppia conversione raggiungeva l'importo di € 144.000,00;
- si rivolgeva allora ad un avvocato ai fini di richiedere un nuovo conteggio senza la doppia conversione fra euro e franco svizzero, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato nulle e vessatorie le clausole agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti di mutuo conclusi dall'intermediario;
- l'intermediario rispondeva inviando il medesimo conteggio, con la doppia conversione;
- l'intermediario proponeva inoltre possibili variazioni del mutuo in essere, le quali prevedevano tuttavia la doppia conversione, con rate più alte e con maggiorazione del tempo.

Pertanto, chiede che "...venga effettuato il giusto conteggio del capitale residuo da saldare del nostro mutuo senza la doppia conversione ... e con i controlli corretti anche della quota fondo conto deposito, per avere e poter distinguere surrogare il mutuo abbassando la rata ...".

L'intermediario chiede il rigetto della domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- in data 27/03/2007 la ricorrente e il cointestatario sottoscrivevano un contratto di mutuo indicizzato al Franco Svizzero, per l'importo capitale di € 160.000,00 per 360 rate, avente il tasso di cambio convenzionale "storico" determinato nel rapporto in Franchi Svizzeri 1,6374 per euro;
- rispondeva al reclamo della cliente pervenuto il 18/02/2025 con comunicazione del 28/02/2025, fornendo chiarimenti sul funzionamento del meccanismo della rivalutazione, proprio del mutuo indicizzato in valuta estera.
- preliminarmente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro: il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato in data 27/03/2007, mentre il ricorso è stato presentato in data 28/05/2025; la competenza dell'ABF è limitata a rapporti negoziali sorti nei sei anni antecedenti la proposizione del ricorso, quindi al periodo successivo al 28/05/2019;
- non può trovare applicazione l'orientamento dell'Arbitro secondo cui, con riferimento alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione ed esclusivamente in caso di estinzione del rapporto, il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario, in quanto la ricorrente, prima della presentazione del ricorso, non ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento;
- si eccepisce inoltre l'inammissibilità della domanda oggetto di ricorso poiché volta ad ottenere da parte del Collegio un'attività di tipo meramente consulenziale;
- la domanda formulata sarebbe comunque inammissibile poiché rivolta ad ottenere una pronuncia di condanna a un facere, estranea ai poteri attribuiti all'ABF.
- la particolarità del mutuo sottoscritto consiste nel fatto che il cliente riceve una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto, con conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione;
- nel conteggio informativo di estinzione anticipata emesso in data 08/04/2025, alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione;
- l'ammontare dovuto in caso di estinzione anticipata ha come unica variabile il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento, che, se sfavorevole rispetto al tasso di cambio convenzionale contrattualmente pattuito con la stipula, comporta che il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento;
- la presente doglianza è unicamente frutto dell'effetto sfavorevole che la clausola contrattuale in esame produce nel momento storico in cui si richiede l'estinzione, dovuta a fattori che esulano dalla volontà delle parti, quale quello dei valori dei tassi di cambio correnti;
- relativamente al meccanismo di indicizzazione semestrale previsto nel contratto di mutuo, rileva l'art. 4 del testo contrattuale, che prevede che il piano di ammortamento venga parametrato a un tasso di interesse e un tasso di cambio Franco Svizzero/Euro contrattualmente pattuiti al momento della stipula;
- lo stesso art. 4 prevede che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la banca determini la differenza sussistente fra i tassi convenzionali e i tassi rilevanti sul mercato all'ultimo giorno di ogni semestre;
- eventuali differenze calcolate non incidono direttamente sull'ammontare delle rate, ma danno luogo ad un conguaglio positivo o negativo da accreditare/addebitare sullo speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della parte mutuataria;

- per effetto dei meccanismi di indicizzazione, nel caso concreto, è stata possibile, per un lungo lasso di tempo, la registrazione di congruaggi positivi sul deposito fruttifero, pari ad € 12.732,46;
- il meccanismo di indicizzazione prevede che una volta fissati al momento della sottoscrizione il tasso di cambio e il tasso di interesse, questi parametri vengano confrontati con la rilevazione del tasso di cambio CHF/EUR e con il tasso LIBOR CHF a sei mesi alle date del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno;
- i ricorrenti apprendevano la natura del mutuo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto e dalle stesse clausole contrattuali, chiare e precise nel descrivere le caratteristiche del prodotto, al punto da sottoscrivere consapevolmente il contratto in ogni suo foglio dinanzi al notaio,
- vi è poi una continuativa informativa trasparente trasmessa alla ricorrente durante lo svolgimento del rapporto, tramite comunicazioni riepilogative e invio lettere di congruaggio;
- il Collegio ABF di Milano ha ritenuto legittimo il meccanismo contrattuale contestato (decisione n. 14649 del 21 agosto 2020); tale decisione del Collegio aveva ad oggetto un contratto in cui difettava la descrizione del meccanismo da applicare in caso di estinzione anticipata e quindi, a maggior ragione, tale meccanismo deve ritenersi legittimo nel caso in esame poiché contrattualmente descritto e previsto;
- anche la giurisprudenza di merito, in più occasioni, ha ritenuto in casi analoghi che dall'esame complessivo delle clausole si potesse intuire in modo dettagliato e analitico il funzionamento del finanziamento in franchi svizzeri;
- ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice del Consumo, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

In sede di replica la ricorrente afferma:

- alla stipula del contratto non le era stato indicato che in caso di estinzione anticipata si avrebbe avuto il doppio conteggio e il funzionamento del fondo cuscinetto parametrato al franco svizzero;
- l'intermediario aveva proposto il cambio di mutuo ma sempre mantenendo la doppia conversione e aumentando di € 500,00 l'importo di ciascuna rata;
- vorrebbe avere la possibilità di abbassare la rata al conteggio giusto sulla base di quanto richiesto, ribadendo che le clausole scoperte dal contratto sono state considerate vessatorie dalla Cassazione;

a cui, rispetto alla domanda formulata in sede di ricorso, aggiunge altresì:

- di avere la possibilità di surroga senza la doppia conversione o, in alternativa, il cambio di mutuo con l'intermediario convenuto senza la doppia conversione e senza allungarne la durata;
- che per l'estinzione o la surroga o il cambio del mutuo non venga applicata la doppia conversione ma che venga accettata la parte mancante del debito residuo.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF trattandosi di un contratto stipulato nell'anno 2007 per il quale non si sarebbe perfezionata l'estinzione anticipata richiesta dalla cliente nell'anno 2025.

Come noto, la disciplina ABF dispone (Sez. I – par. 4) che, dal 1° ottobre 2022 è possibile sottoporre all'ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso (in precedenza, invece, successivi al 1° gennaio 2009).

I Collegi ABF hanno interpretato tale limite nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi (prima dell'entrata in vigore del nuovo limite temporale, dopo il 1° gennaio 2009), sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 72/2014).

Si osserva che la cliente, con il ricorso, richiede il calcolo del capitale residuo dovuto all'intermediario senza l'applicazione del meccanismo della doppia conversione, contestando la validità della relativa clausola attraverso un rimando ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato nulle e vessatorie le clausole agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti di mutuo conclusi dall'intermediario.

Gli articoli 4 e 4 bis stabiliscono infatti che il contratto di mutuo, in euro, è indicizzato al franco svizzero, indicando le modalità di determinazione del tasso di interesse e il funzionamento del deposito fruttifero accessorio al contratto di mutuo e destinato esclusivamente alle operazioni di congruaglio.

Gli articoli 7 e 7 bis disciplinano, rispettivamente, le modalità di estinzione anticipata del contratto e le modalità di conversione del tasso riferito al CHF.

La contestazione relativa all'art. 4 e 4 bis del contratto di mutuo atterrebbe ad un vizio genetico del contratto e, pertanto, la domanda di accertamento della nullità è inammissibile per incompetenza temporale dell'Arbitro, dal momento che nel caso in esame il contratto di mutuo è stato sottoscritto in data 27/03/2007.

Con riferimento alla richiesta di rideterminazione del conteggio di estinzione anticipata senza praticare la conversione, la cliente sembrerebbe chiedere la disapplicazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata (artt. 7 e 7 bis): al riguardo, si richiama il noto orientamento dell'Arbitro secondo cui il referente temporale ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis* deve essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario.

Sul punto si fa presente che il conteggio estintivo fornito dalla banca su richiesta del cliente è datato 08.04.2025. Si tratta, tuttavia, di un conteggio informativo cui non ha fatto seguito l'effettiva estinzione del mutuo, stante l'elevato importo (€ 66.792,98) da ricondurre alla rivalutazione rispetto al capitale residuo (€ 88.889,34) e per il quale l'intermediario ha eccepito la non applicabilità del citato orientamento ABF.

In un caso del tutto simile, questo Collegio ha così stabilito: *“il rilascio di detto conteggio appare circostanza sufficiente a radicare la competenza dell'Arbitro, non essendo invece necessario che ad essa segua anche l'effettiva estinzione anticipata; del resto, l'interesse ad agire della ricorrente è connesso proprio alla esosità dell'importo indicato nel conteggio, determinata dal contestato meccanismo di indicizzazione, disciplinato dagli artt. 7 e 7bis del contratto.”* (Collegio di Milano, decisione n. 5404/25 del 05/06/2025).

Oltre a ciò, sempre in via preliminare, l'intermediario eccepisce il carattere consulenziale della domanda avanzata dalla ricorrente.

Osserva l'intermediario come “la richiesta di “verificare la correttezza” in relazione al contratto di mutuo (oltre che generica/indeterminata) non rientri affatto nella sfera di competenza dell'ABF, la cui competenza al contrario, deve essere limitata all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, non essendo contemplata la possibilità di svolgere attività di natura meramente consulenziale ed esplorativa come nel caso di specie richiesto (cfr. decisioni n. 6152/2018, n. 20821/2019 e n. 2474/2025 del Collegio di Milano)”.

A tale proposito si evidenzia come la ricorrente non richieda all'arbitro di "verificare la correttezza dell'importo presente sul conto deposito", bensì che le "venga effettuato il giusto conteggio del capitale residuo da saldare [...] con i controlli corretti anche della quota fondo conto deposito".

Non risulta chiaro, pertanto, se la richiesta della ricorrente miri ad ottenere un conteggio dall'intermediario convenuto per il tramite della pronuncia dell'Arbitro o se, invece, venga richiesto direttamente all'Arbitro di effettuare tali operazioni, circostanza che ne comporterebbe attività di carattere consulenziale.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, l'indeterminatezza e genericità della domanda sono caratteri che possono determinare l'inammissibilità del ricorso, laddove sollecitino *"lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF"* (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 20698/2021)

Ciononostante, si rammenta che i Collegi ABF dispongono dei necessari poteri di interpretazione della domanda per cui giova dare conto del fatto che la cliente espliciti chiaramente il suo obiettivo di poter estinguere o surrogare il mutuo una volta nella disponibilità dei conteggi esatti che non tengano conto della doppia conversione.

Ne consegue che la presente domanda risulta avere un *petitum* e una *causa petendi* sui quali il Collegio può pronunciarsi in termini di accertamento di un diritto.

Sempre in ordine al contenuto della domanda svolta dalla ricorrente, si pone in evidenza come la stessa, in sede di replica, abbia svolto una precisazione rispetto alla domanda iniziale, richiedendo: *"di poter avere la possibilità di surroga senza la doppia conversione o in alternativa il cambio di mutuo con B* senza la doppia conversione senza allungare gli anni"*.

Come noto, le Disposizioni ABF, alla Sezione VI, Par. 1, in materia di repliche e controrepliche, prevedono che: *"Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo". "Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale."*

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, in sede di repliche non è ammissibile una *mutatio libelli*, ma esclusivamente una puntualizzazione delle domande già formulate con il ricorso.

In altri termini, quanto alla differenza tra *emendatio* e *mutatio libelli*, non sono ammissibili quelle modificazioni della domanda che, formulate in atti successivi al ricorso, si concretizzano in una *mutatio libelli* della stessa, poiché volte ad introdurre nel processo un *petitum* diverso e più ampio, oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima.

Nel caso in esame, tuttavia, parrebbe ricorrere una ipotesi di *emendatio libelli*, avendo la cliente ulteriormente specificato quanto già indicato nel ricorso circa la necessità di disporre di un conteggio epurato della doppia conversione al fine di dare corso ad una surroga ovvero all'estinzione del mutuo. Superate tutte le questioni preliminari, il ricorso può essere valutato nel merito.

La controversia in esame ha ad oggetto la legittimità delle modalità di calcolo contrattualmente previste per la determinazione del capitale residuo da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

In particolare, la cliente richiede che venga effettuato un conteggio del capitale residuo senza applicazione del meccanismo della doppia conversione, al fine di richiedere la surroga del contratto ovvero la sua estinzione, oltre alla verifica della correttezza della quota presente nel conto fondo deposito.

L'intermediario allega al ricorso il conteggio estintivo informativo datato 08/04/2025, cui non ha fatto seguito l'estinzione del mutuo.

Con riferimento al meccanismo di conversione valutaria in caso di anticipata estinzione, si rileva che la cliente, nel ricorso, afferma sostanzialmente che gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo sono nulli e vessatori, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione a supporto.

Detto dell'inammissibilità della domanda svolta al Collegio in ordine agli articoli 4 e 4 bis, relativamente agli articoli 7 e 7bis del contratto in esame, si osserva che essi contengono la disciplina delle condizioni di esercizio della facoltà di estinzione anticipata e il relativo meccanismo di calcolo del capitale da rimborsare, con conversione del tasso riferito al franco svizzero.

Dalla lettura di tali articoli del contratto in atti si osserva che il meccanismo di conversione del tasso, descritto all'art. 7 bis, sembra riferirsi anche all'ipotesi di estinzione anticipata del contratto disciplinata nel precedente art. 7.

Al fine di calcolare il debito residuo in caso di estinzione anticipata, la banca, dopo aver decurtato il saldo eventualmente presente sul rapporto di deposito fruttifero, provvede a calcolare l'incidenza derivante dall'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco svizzero/Euro e il tasso di cambio corrente.

Alla voce "Rivalutazione", presente nel conteggio estintivo, viene dunque evidenziata la differenza tra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, determinato in applicazione del meccanismo di conversione indicato.

Si evidenzia, ancora, che nel contratto non sono espresse le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare tale conversione.

Al contrario, l'operazione, implicando un elevato tecnicismo (si veda sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8548/2012), avrebbe richiesto che venisse esposto "in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera", nonché "il rapporto tra tale meccanismo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, cita giurisprudenza di merito a sé favorevole (in particolare, si veda Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1066 del 7 maggio 2020) nonché la decisione del Collegio ABF di Milano n. 14649 del 21 agosto 2020 e, da ultimo, l'ordinanza del 3 novembre 2023 della Corte di Cassazione e la sentenza del 22 gennaio 2025.

Pronunciandosi su clausole del medesimo tenore, i Collegi ABF, con orientamento consolidato, ne hanno sancito la nullità, sul rilievo che il meccanismo c.d. "di doppia conversione" contrasta con le norme di trasparenza, correttezza ed equità che regolano il rapporto tra professionisti e consumatori, in violazione della disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo.

Sul tema, il Collegio di Coordinamento ha ulteriormente chiarito che la nullità in parola, atteggiandosi come nullità necessariamente parziale, non travolge l'intero contratto ma impone l'applicazione "della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/15). In casi in cui era stata effettivamente conclusa l'estinzione anticipata, l'intermediario è stato tenuto a calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dagli articoli 7 e 7 bis.

Al pari, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa sulla nullità della clausola relativa all'estinzione anticipata del contratto (cfr. Provvedimento n. 27214/2018), deliberando tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 7 e 7bis del Contratto di mutuo indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.

In termini è, dapprima, intervenuta la Corte di Cassazione, sezione I, con sentenza n. 23655 del 31.08.2021, rimettendo al giudice di merito la valutazione della chiarezza e comprensibilità delle clausole e precisando che *"le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere*

qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile".

Successivamente la Corte di Cassazione, sezione I, con ordinanza del 3 novembre 2023 (all. 20 ctd.) ha "preso atto" dell'accertamento svolto su contratto analogo dal giudice di merito, il quale aveva riconosciuto la legittimità dei meccanismi di conversione in parola.

Infine, recentissima Corte di Cassazione, con sentenza n. 1580/2025 (citata dall'intermediario a sostegno della sua posizione), ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui si dibatte.

In merito agli orientamenti della Suprema Corte, anche da ultimo il Collegio di Milano ha inteso valorizzare la posizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, il Collegio di Milano ha osservato quanto segue: *"Di contro, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea è saldamente ancorata al proprio orientamento che ha inteso riconoscere la vessatorietà di clausole siffatte e dei meccanismi di conversione che essi regolano; come già rilevato da questo Collegio (cfr. Coll. Milano, dec. n. 9617/2024), la giurisprudenza Europea – tanto più se si considerano gli arresti più recenti – è idonea a superare le differenti valutazioni che emergono da alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito, citati dall'intermediario resistente."* (Collegio di Milano, decisione n. 5404/25 del 05/06/2025).

Infine, il Collegio rileva che in ordine alla richiesta svolta in sede di reclamo dalla ricorrente inerente al controllo da farsi sul conto deposito fruttifero, l'intermediario abbia fornito chiarimenti sul funzionamento del conto deposito e comunicato alla parte di avere rilevato e posto rimedio ad un errore di conteggio del tasso di cambio commesso dalla banca stessa.

Appare, pertanto, già essere stato comunicato il saldo corretto del conto deposito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata, senza applicare la duplice conversione valutaria; dichiara nel resto il ricorso inammissibile.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA